



## CITTA' DI TORINO

### **DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO AREA EDILIZIA PRIVATA (D26)**

**DEL 631 / 2021**

**19/07/2021**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 LUGLIO 2021

(proposta dalla G.C. 06 luglio 2021)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	PETRARULO Raffaele
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	POLLICINO Marina
ARTESIO Eleonora	GRIPPO Maria Grazia	RUSSI Andrea
AZZARA' Barbara	IMBESI Serena	SCANDEREBECH Federica
BUCCOLO Giovanna	LAVOLTA Enzo	SGANGA Valentina
CARLEVARIS Cinzia	MAGLIANO Silvio	TEVERE Carlotta
CARRETTO Damiano	MALANCA Roberto	TISI Elide
CHESSA Marco	MENSIO Federico	TRESSO Francesco
FERRERO Viviana	MONTALBANO Deborah	VERSACI Fabio
FOGLIETTA Chiara	NAPOLITANO Vincenzo	
FORNARI Antonio	PAOLI Maura	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 33 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: DI MARTINO Antonietta - IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - UNIA Alberto

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:  
CARRETTA Domenico - CURATELLA Cataldo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - NAPOLI Osvaldo - PARLACINO Francesca - PATRIARCA Lorenza - RICCA Fabrizio

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO Mario.

#### SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA ATTIVITA' COMMERCIALE A RESIDENZA DI UNITA' IMMOBILIARE AL PIANO TERRENO DEL FABBRICATO SITO IN STRADA ANTICA DELLA VENARIA 4. PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA EX ARTICOLO 5, COMMI 9-14, DEL D.L. 70/2011, CONVERTITO IN L. 106/2011 E ARTICOLO 14 D.P.R. 380/2001. APPROVAZIONE DEROGA.

Proposta dell'Assessore Iaria.

Il Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106, ha introdotto, all'articolo 5, commi da 9 a 14, nuove norme per le costruzioni private al fine di "...incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili...", demandando alle Regioni di approvare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 5, nelle regioni a statuto ordinario, decorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le disposizioni introdotte dal comma 9 sono immediatamente applicabili e, sino all'approvazione della specifica legge regionale, la volumetria aggiuntiva, da riconoscere quale misura premiale, è realizzabile in misura non superiore al venti per cento del volume dell'edificio, se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici destinati ad uso diverso.

Entro i citati termini previsti ai commi 9 e 14, la Regione Piemonte non ha approvato specifica legge di incentivazione delle azioni e recepimento delle disposizioni introdotte dalla legge nazionale

e, con circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/UOL del 9 maggio 2012, ha provveduto a fornire le prime indicazioni interpretative e applicative.

Con successivo comunicato dell'Assessore all'Urbanistica della Regione Piemonte, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - Supplemento Ordinario del 16 ottobre 2014, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito agli interventi edilizi in deroga, previsti dal Decreto-Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011.

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14, del Decreto-Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, agli interventi edilizi privati rientranti nelle finalità del "Decreto Sviluppo" si applica l'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso; tale articolo prevede il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale.

Previa deliberazione del Consiglio Comunale, sono pertanto assentibili in deroga al P.R.G. gli interventi edilizi su costruzioni private finalizzati a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché a promuovere e agevolare riqualificazione di aree urbane degradate, fermo restando "...il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 all'articolo 1, comma 271, ha disposto che le previsioni e le agevolazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 14, del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle normative di piano regolatore generale, anche relative a piani particolareggiati o attuativi, fermi i limiti di cui all'articolo 5, comma 11, secondo periodo, del citato Decreto-Legge n. 70 del 2011.

Le deroghe alle norme di attuazione del P.R.G. e agli strumenti urbanistici esecutivi, fermi restando i limiti massimi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968, possono riguardare, la densità edilizia, l'altezza della costruzione e la distanza tra i fabbricati, nonché il mutamento della destinazione d'uso, "...purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari...".

Gli interventi di razionalizzazione/riqualificazione non possono comunque riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo-edilizio in sanatoria.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009), la Città di Torino ha approvato i primi indirizzi e criteri applicativi delle norme di incentivazione contenute nel Decreto-Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, finalizzati a consentire la valutazione delle proposte progettuali avanzate ai sensi di tale legge, nonché per semplificare ed accelerare le fasi tecniche istruttorie.

Nella stessa deliberazione, in merito ai concetti di "compatibilità" e di "complementarietà" si è provveduto, in particolare, ad effettuare una preliminare analisi dell'impianto urbanistico del Piano Regolatore Generale di Torino, che costituisce l'elemento di base per le valutazioni sulle destinazioni d'uso.

Da tale ricognizione risulta, con ogni evidenza, che il P.R.G. contiene già il concetto di compatibilità tra destinazioni d'uso, prevedendo, ordinariamente destinazioni urbanistiche articolate su mix funzionali estesi a comparti urbani omogenei comprendenti una pluralità di attività diverse, suddivise in "attività consentite" (caratterizzanti la destinazione principale) ed "attività ammesse" con ciò intendendo quelle che in sede di pianificazione generale sono state, per l'appunto, ritenute compatibili o complementari a quelle principali.

Devono, pertanto, essere considerate "compatibili o complementari" con le destinazioni principali le destinazioni d'uso espressamente ammesse dal vigente P.R.G. nelle rispettive "Aree normative" e "Zone normative".

Si ritiene quindi che per gli interventi da attuarsi ai sensi del Decreto-Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, tale compatibilità non sia soggetta alle eventuali limitazioni di P.R.G. relativamente alla distribuzione delle attività, sia in termini quantitativi (ad esempio limitazioni percentuali o in valori assoluti), sia rispetto alla loro collocazione e distribuzione (ad esempio limitazione ad alcuni piani o ad alcune porzioni di immobili).

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1° ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) sono state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e ai criteri applicativi già assunti con precedente deliberazione del 26 febbraio 2013, fornendo, altresì, utili indicazioni di carattere procedurale per quanto concerne gli interventi con valenza urbanistica, aventi i contenuti di uno Strumento Urbanistico Esecutivo, i cui progetti definiscono l'assetto morfologico dell'edificato e degli spazi pubblici, nonché le relative opere di urbanizzazione, costituenti il presupposto di riqualificazione richiesto dal Decreto Legge n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011, ed ulteriori opere aggiuntive da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore o impegni economici, da concordare con la Città, finalizzati alla valorizzazione del contesto nel quale si realizza l'intervento.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), sono state approvate ulteriori integrazioni ai predetti indirizzi e criteri applicativi, nonché al fine di garantire omogeneità di trattamento nell'istruttoria delle diverse proposte e bilanciare, in termini di proporzionalità, l'interesse privato con quello pubblico, un metodo di calcolo per la quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, da versare in alternativa alla diretta esecuzione delle opere e da commisurare facendo riferimento, sia all'entità degli oneri di urbanizzazione dovuti, assimilando l'intervento previsto in deroga alla nuova costruzione, sia alla quotazione immobiliare media di mercato.

Infine, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) sono state approvate ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi della Legge n. 106/2011 in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), consistenti in una maggiorazione - sostitutiva della monetizzazione - in misura corrispondente al sopraccitato contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana.

L'immobile oggetto della presente proposta è situato nella Circoscrizione Amministrativa 5 – Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, Lucento, Vallette – ed è inserito in un ambito urbano caratterizzato da un tessuto edilizio prevalentemente residenziale con presenza di bassi fabbricati a carattere artigianale. Nelle immediate vicinanze è presente il giardino pubblico Cavallotti che si protrae e si collega fino all'altra area verde che si trova nella parte centrale della carreggiata del tratto nordorientale di corso Cincinnato. Nel tratto opposto di tale corso si trovano il mercato rionale e il complesso che ospita la biblioteca civica “Francesco Cognasso” e il comando della sezione locale della Polizia Municipale. A servizio della residenza, destinazione verso la quale si richiede il cambio d'uso, sono inoltre presenti in zona numerose di attività sportive (piscina, campi da tennis, da calcio, ecc).

L'immobile si trova in posizione marginale rispetto all'asse lungo il quale si sviluppano le attività commerciali di vicinato presenti nella zona e in una via di scarso passaggio, stretta e priva di marciapiedi; questo, unitamente all'età e allo stato dell'edificio e alla crisi del settore, acuita dagli effetti della pandemia in corso, rende piuttosto difficoltoso l'insediamento di una nuova attività commerciale, l'ultima delle quali è cessata nel 2018.

L'intorno urbano più prossimo si distingue per una complessiva modestia dell'edificato e si presenta oggi in stato di obsolescenza determinato dall'abbandono di alcuni immobili che hanno ospitato, fino a pochi anni fa, attività artigianali che animavano il quartiere con la presenza quotidiana delle maestranze. Inoltre la vicinanza con il cantiere che sta interessando l'intero asse di corso Grosseto ha determinato, ancor di più, l'esclusione di questa parte del quartiere dalla vita cittadina.

L'edificio nel suo complesso si trova in un cattivo stato di conservazione, in particolar modo nelle

parti comuni, che appaiono allo stato originario.

L'unità commerciale esistente è costituita da un locale di metri quadrati 36 circa con annessi un locale di sgombero e un servizio igienico, entrambi con accesso dal cortile per complessivi metri quadrati 62,27.

L'intervento per il quale è stato richiesto il rilascio del permesso di costruire in deroga, ai sensi della menzionata norma, riguarda il cambio di destinazione d'uso della citata unità immobiliare, censita al NCEU al foglio 1073 particella 121 subalterni 5 e 9, posta al piano terreno, primo fuori terra, da attività commerciale a residenza mediante opere interne ed esterne, adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico, finalizzati alla realizzazione di una nuova unità immobiliare residenziale avente superficie complessiva di metri quadrati 62,27 di Superficie Lorda di Pavimento (SLP).

Unitamente al cambio di destinazione d'uso oggetto della presente proposta, il progetto prevede la riqualificazione dell'unità residenziale, già esistente, al piano soprastante, anch'essa in stato di sostanziale degrado per la quale sono previsti adeguamenti impiantistici e modifiche esterne consistenti principalmente nella realizzazione di un grande terrazzo in ampliamento rispetto al balcone esistente al piano primo, con la conseguente creazione di un portico di uso comune sottostante, nella realizzazione di un locale tecnico al piano cortile, nella realizzazione di una pensilina a copertura della scala esterna e nell'ampliamento di una finestra al primo piano. Contestualmente sono previsti interventi manutentivi al basso fabbricato ospitante due autorimesse, compresa la sostituzione del serramento di ingresso di una di queste.

La proposta progettuale, così come richiesta, si configura come intervento di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente in quanto conserva l'immobile nella sua attuale consistenza ma ne modifica l'uso verso una destinazione più compatibile rispetto al contesto urbano circostante e che consenta un riuso dell'immobile ormai vuoto e inutilizzato.

La proprietà ha presentato istanza registrata in data 30 marzo 2020 al Protocollo Edilizio con n. 2020-15-6299, volta ad ottenere permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14 del D.L. n 70/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2011, e articolo 14 del D.P.R. 380/2001, per il cambio di destinazione d'uso, con opere edilizie interne ed esterne e adeguamenti impiantistici, dell'unità immobiliare in precedenza citata.

L'intervento edilizio oggetto della presente deliberazione ricade in area classificata dal vigente P.R.G. come Zona Urbana di Trasformazione Z.U.T. - Ambito 4.9 "ALTESSANO", normata dagli articoli 7 e 15 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.. L'area non è interessata da vincoli di natura idrogeologica in quanto ricade in parte piana, classe di stabilità I dell'Allegato B al P.R.G. (Ex variante n. 100 al P.R.G.).

In attuazione delle citate norme di P.R.G., nelle Zone Urbane di Trasformazione – Z.U.T. – su tutti gli edifici esistenti, non coerenti con le trasformazioni previste dal piano, sono ammessi unicamente interventi fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso. L'intervento proposto risulta, pertanto, non ammesso con le regole ordinarie di attuazione previste dal P.R.G. ma è compatibile e complementare, ai sensi della citata normativa, in considerazione delle caratteristiche del contesto urbano circostante.

L'approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, in quanto l'intervento di cambio di destinazione d'uso proposto persegue il fine di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, non più utilizzato, e riveste concreto e specifico interesse pubblico, perseguendo finalità di stimolo e sostegno alle attività economiche.

La stima del contributo di costruzione dovuto per l'intervento in oggetto, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio del Permesso di Costruire, è pari ad Euro 2.080,77, di cui Euro 1.586,33 riferiti agli oneri di urbanizzazione ed Euro 494,44 al costo di costruzione.

Al fine di favorire la riqualificazione del contesto urbano, in conformità ai criteri previsti dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), è stato calcolato il contributo di riqualificazione che, per l'intervento in questione, è pari ad Euro 1.327,48

fatta salva eventuale richiesta di rateizzazione.

Il progetto è stato sottoposto alla Commissione Edilizia della Città che, nella seduta del 29 aprile 2021, ha espresso parere favorevole in merito all'intervento in deroga al P.R.G..

L'intervento in progetto non rientra tra le tipologie per cui è prevista la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (valutazione di impatto ambientale).

L'istruttoria tecnica è stata conclusa favorevolmente dai competenti Uffici.

Con il presente provvedimento s'intende, pertanto, approvare la deroga ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14 del Decreto- Legge n.70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, e dell'articolo 14 del D.P.R.380/01 per il parametro della destinazione d'uso.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale n.56/1977;

Visto l'articolo 5 commi 9-14 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011 n. 106;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;

Viste la deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009) di approvazione di indirizzi e criteri applicativi dell'articolo 5 commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2011, la deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) di approvazione di integrazioni e modifiche ai precitati indirizzi e criteri, la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) di approvazione dei criteri di quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana e la deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) di approvazione di ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi, di cui alle deliberazioni precedentemente citate, in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.);

Visto il D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all'articolo 14 e relativa comunicazione di avvio del procedimento per rilascio di Permesso di Costruire in deroga, del 9 marzo 2021, pubblicata sul sito internet del Comune di Torino all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/bandi> ed all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, entro i quali non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di riconoscere che il progetto di razionalizzazione della porzione di fabbricato, sita al piano terreno, primo fuori terra, situato in strada antica della Venaria n. 4, presentato dalla proprietà in data 30 marzo 2020 con istanza registrata al protocollo dell'Area Edilizia Privata al numero 2020-15-6299, volto ad ottenere permesso di costruire in deroga per il parametro della destinazione d'uso, ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con modifiche in Legge n. 106/2011, e dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 per il cambio di destinazione d'uso, da attività commerciale a residenza mediante opere interne ed esterne, adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico, finalizzati alla realizzazione di una nuova unità immobiliare residenziale avente superficie complessiva di metri quadrati 62,27 di Superficie Lorda di Pavimento (SLP) (allegati 1-3), ha interesse pubblico in quanto razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, pertanto riconducibile alle finalità della Legge n. 106/2011 "Conversione in Legge con modificazione del Decreto Legge 70/2011 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio";
2. di approvare la deroga, ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con modifiche in Legge n. 106/2011, e dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 al parametro della "destinazione d'uso" rispetto alle destinazioni ammissibili ai sensi del vigente P.R.G.;
3. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale, sarà rilasciato Permesso di Costruire in deroga per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto, previo pagamento del contributo di costruzione stimabile, alla data odierna, in Euro 2.080,77, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio del suddetto Permesso di Costruire, e del contributo di riqualificazione, stimabile in Euro 1.327,48, quantificato conformemente a quanto previsto nella deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009);
4. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizie, come richiesto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;
5. di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nelle disposizioni in materia di Valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'allegato documento (allegato 4).

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Antonino Iaria

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Mauro Cortese

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Patrizia Rossini

---

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Carretto Damiano, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Scanderebech Federica, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 21

VOTANTI 20

ASTENUTI 1:

Paoli Maura

FAVOREVOLI 20:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

---

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:  
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4.

---

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
Francesco Sicari

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-631-2021-All\_1-All\_1-Tav.\_01.pdf
2. DEL-631-2021-All\_2-All\_2-Tav.\_02.pdf
3. DEL-631-2021-All\_3-All\_3-Tav.\_03.pdf
4. DEL-631-2021-All\_4-All\_4-All\_n\_2\_a\_circolare\_16298..\_via\_Venaria\_pdf.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento